**REVISIONE CODICE APPALTI – Brevi cenni in materia di restauro Beni Culturali**

*Ci riferiamo al mercato del restauro di beni tutelati ai sensi del DLgs 42/2004 (Codice dei Beni Culturali) ed in particolare ai beni mobili ed alle superfici decorate il cui restauro è affidato dalla normativa alla esclusiva competenza del Restauratore di Beni Culturali qualificato (Artt. 29 e 182 del citato Codice).*

*Si tratta di un segmento del mercato degli Appalti Pubblici, che viene di consueto regolato attraverso un apposito Regolamento attuativo promulgato dal competente ministero (attualmente il MIC) quale fonte secondaria del Codice degli Appalti. Questo in virtù delle riconosciute specificità della materia e della particolarità dell’interesse pubblico che vi è insito. A nostro avviso questo orientamento va assolutamente mantenuto ed anzi rafforzato, consentendo maggior autonomia e possibilità di deroga dalle norme generali. Resta fermo che dovranno esserne eliminati alcuni passaggi anticoncorrenziali ( Art.13 del DM154) già oggetto di nostre contestazioni.*

*Elenchiamo di seguito in maniera sintetica alcuni punti specifici che riteniamo nodali, sui quali proponiamo spunti di riflessione che siamo pronti a sviluppare collaborativamente in seguito:*

* PROGETTAZIONE:
  + Deve essere ribadita e meglio precisata la competenza del Restauratore di Beni Culturali nell’ambito progettuale che gli è riservato dalla norma e la inderogabilità dei documenti progettuali specifici previsti per la fattispecie (in primis la Scheda di Restauro)
  + Corretto consentire l’affidamento sulla base del progetto definitivo per questa tipologia di lavori
* QUALIFICAZIONE:
  + siamo contrari ad una deregulation: un sistema di qualificazione deve esserci ma con la digitalizzazione potrebbe certamente essere snellito, basterebbe collegare le banche dati (come si fa già per il PassOE): potrebbe essere istituita una banca dati dei CEL (che poi in qualche modo esiste dato che sono gestiti da ANAC) anche suddivisa per categorie OG e OS; se consultabile in maniera aperta indubbiamente favorirebbe anche la trasparenza; in particolare per gli appalti sotto la soglia SOA
  + una strada potrebbe essere innalzare la soglia d’obbligo a 250mila euro o anche oltre a 500mila, ma meglio se parallelamente ad un sistema alternativo strutturato per gli importi inferiori
  + per quanto riguarda la attuale categoria SOA OS2-A c’è un tema specifico che riguarda il requisito di qualificazione dell’organico dell’impresa (20% restauratori BBCC, 40% tecnici del restauro): si tratta di un requisito realmente qualificante perché assicura la qualità della manodopera, giustamente considerata fondamentale al pari della direzione tecnico-scientifica nel cantiere di restauro;
    - questo requisito rimane però sulla carta poiché di fatto viene verificato solo a monte, all’atto della attestazione SOA; invece dovrebbe essere verificato puntualmente cantiere per cantiere
    - maggiori controlli andrebbero applicati anche per quanto riguarda la rispondenza della figura che detiene la direzione tecnica

* + un obbiettivo importante è diminuire i costi della SOA per le piccole imprese che si qualificano per una sola categoria;
* PROCEDURE:
  + I recenti decreti di semplificazione ampliano eccessivamente l’area di applicazione di procedure negoziate e affidamenti diretti senza che sia sufficientemente garantita l’imparzialità e la trasparenza sul principio di rotazione degli affidamenti; è necessario ristabilire un equilibrio; grazie all’informatizzazione delle piattaforme la tempistica della procedura aperta si è notevolmente ridotta e può esserlo ancor più applicando la cosiddetta “inversione documentale” *(l’esame delle offerte economiche precede la verifica amministrativa che viene effettuata sulla vincente e sulla seconda e a campione su una percentuale data)*
  + Si deve realmente puntare sulla qualificazione delle Stazioni Appaltanti
* SUDDIVISIONE IN LOTTI:
  + la possibilità di frazionare appalti complessi in lotti va vista come opportunità e non come limite: consente di valorizzare l’ampio tessuto di specializzazione delle PMI italiane in funzione degli specifici obbiettivi di progetto. Per ciascuna classe merceologica competono le imprese più vocate.
  + i lavori di restauro in particolare devono sempre essere un lotto a sé stante (ivi comprese le cantierizzazioni e le opere provvisionali, la struttura di DDL e quant’altro connesso);
  + nel caso detti lavori riguardino materiali diversi (dipinti, legno, scultura etc.), stante la prescrizione di Direzione Tecnica qualificata nello specifico materiale costitutivo (i c.d. “settori di competenza” di cui alla Tabella MIC-DGER n.183 del 21-12-2018) essi potrebbero essere convenientemente frazionati in sub-lotti in rapporto ai settori di competenza coinvolti; in questo caso gli O.E. avrebbero facoltà di presentare offerta per uno o più lotti, in base alle loro qualifiche;
  + i lotti verrebbero quindi affidati separatamente e tuttavia, i singoli aggiudicatari potrebbero in seguito costituirsi in raggruppamento
    - questo sistema favorisce enormemente non solo la quantità ma anche la qualità della partecipazione; non così nell’attuale sistema in cui una quota di lavori specializzati anche di poche migliaia di euro potrebbe confluire in un appalto milionario divenendo trascurabile sotto il profilo economico e di conseguenza anche qualitativo.
* APPALTI SOTTOSOGLIA:

*Si tratta della grandissima parte degli appalti di restauro*

* + riteniamo si debba normare in deroga tendenzialmente non applicando il criterio della OEPV ma il minor prezzo; questo implica però accorgimenti che evitino l’eccesso di ribasso:
    - va applicata l’esclusione automatica della offerta anomala attraverso meccanismi che rendano non predeterminabile la soglia di anomalia (esempio negli emendamenti di ANCE al Dl 77 “Semplificazioni” oppure ritorno alle “letterine” della penultima versione del Codice, prima della modifica che eliminava la lettera d);
    - va prevista una clausola di revisione che consenta di cambiare gli algoritmi qualora non siano efficaci
    - deve affermarsi il principio per il quale l’interesse pubblico non risiede nel massimo risparmio ma nell’equilibrato rapporto qualità/prezzo.
  + un'altra interessante possibilità sarebbe quella di NON porre a base d’asta un importo predeterminato[[1]](#footnote-1),
    - nel qual caso l’offerta economica si formerebbe in base alle valutazioni soggettive degli OE;
  + in entrambe le ipotesi le medie tenderebbero, almeno nel tempo, a rappresentare realisticamente il range di sostenibilità economica degli appalti;
* SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE:
  + Una efficace misura di semplificazione potrebbe essere l’applicazione estensiva della c.d. “inversione documentale” (l’esame delle offerte economiche precede la verifica amministrativa che viene effettuata sulla vincente e sulla seconda e a campione su una percentuale data)
  + Siamo favorevoli alla eliminazione definitiva della cauzione provvisoria; con conseguente scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia dell’aggiudicatario:
    - è evidente il vantaggio anche nell’avere un esecutore motivato

1. *Questo, per esempio, è nel sistema francese. Ovviamente esiste una stima economica che la Stazione Appaltante tiene a riferimento per valutare la congruità delle offerte. Se significativamente più basse vanno giustificate ma non necessariamente escluse. La cosa fondamentale è che non viene resa nota agli operatori economici né prima dell’offerta né in seguito.* [↑](#footnote-ref-1)